FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, *Presidente*; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Franco Matera, *Componenti*; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 4 maggio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(446) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO DE SALVO (Vice Presidente e Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa), e della Società NOVARA CALCIO SPA (nota n. 6978/174 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)

Con nota del 4.4.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i signori Accornero Carlo e De Salvo Massimo, il primo nella qualità di Presidente ed il secondo di Vice Presidente esecutivo, Consigliere delegato e Direttore Generale della Società Novara Calcio S.p.A. di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la stessa società, per rispondere, i primi due:

- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.158/A del 29/04/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito del Nulla Osta del Prefetto in relazione all'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune; la seconda:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto ai suoi legali rappresentanti.

Con memoria difensiva in atti, i deferiti, contestato il fatto, per avere inviato tutta la documentazione entro il 30.6.2011, in essa incluso il Nulla Osta della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – a loro dire costituendo l'invio del Nulla Osta a firma del Prefetto del 5.7.2001 un mero eccesso di zelo, hanno eccepito la mancata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e la inammissibilità della contestazione del medesimo fatto a ben tre soggetti diversi. Hanno quindi chiesto il proscioglimento dalla incolpazione ascritta e, in via subordinata, previo riconoscimento delle attenuanti, l'adozione della sanzione al di sotto di quella minima edittale. In via istruttoria hanno chiesto disporsi l'acquisizione della documentazione inoltrata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e del crono programma dei lavori di ampliamento dello stadio "Silvio Piola" di Novara.

All'inizio della riunione odierna i Signori Carlo Accornero, Massimo De Salvo e la Società Novara Calcio Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Carlo Accornero, Massimo De Salvo e la Società Novara Calcio Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Carlo Accornero, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per il Sig. Massimo De Salvo ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 10.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni; per i Signori Carlo Accornero e Massimo De Salvo ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno;

per la Società Novara Calcio Spa ammenda di € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(448) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società S.S.Juve Stabia Spa), e della Società SS JUVE STABIA SPA (nota n. 6980/175 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)

Con nota del 4.4.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il signor Amodio Roberto, amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Juve Stabia S.p.A. e la stessa società, per rispondere, il primo:

– della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.158/A del 29/04/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito del Nulla Osta del Prefetto in relazione all'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune; la seconda:

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al suo legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Signor Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Roberto Amodio, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Roberto Amodio inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società SS Juve Stabia Spa ammenda di € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(450) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE DE VITA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società U.S. Arzanese Srl), e della Società US ARZANESE SRL (nota n. 6979/178 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)

Con nota del 4.4.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il signor De Vita Salvatore, amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Arzanese S.r.l. e la stessa società, per rispondere, il primo:

- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS in relazione ai criteri previsti dal Titolo II, punti 1), 2) e 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.158/A del 29/04/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito del documento attestante la disponibilità dell'impianto che si intende utilizzare (punto 1); della licenza di cui all'art. 68 del TULPS (punto 2); della istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune (punto 3) e del Nulla Osta del Prefetto relativo a detta istanza (punto 3);

la seconda:

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al suo legale rappresentante.

Con memoria difensiva in atti, i deferiti, eccepite le difficoltà burocratiche inerenti l'iter procedurale, hanno chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione; in via subordinata, previo riconoscimento delle attenuanti, hanno chiesto irrogarsi la sanzione minima prevista.

All'inizio della riunione odierna il Signor Salvatore De Vita e la Società US Arzanese Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Salvatore De Vita e la Società US Arzanese Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Salvatore De Vita, inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23, a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società US Arzanese Srl ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 20.000,00 (€ ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Salvatore De Vita inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per la Società US Arzanese Srl ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società U.S. Siracusa SrI), e della Società US SIRACUSA SRL (nota n. 6894/697 pf11-12/SP/pp del 2.4.2012)

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Luigi Savoldi, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Unione Sportiva Siracusa S.r.l., e la società Unione Sportiva Siracusa S.r.l., per rispondere, rispettivamente (così testualmente):

il primo "della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi- punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.158/A del 29/04/2011, per inosservanza dell'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, assunto con la dichiarazione di cui al punto 2) del C.U. n.158/A del 29/04/2011";

la società "per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante".

All'inizio della riunione odierna il Signor Luigi Salvoldi e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Luigi Salvoldi e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Luigi Salvoldi, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Siracusa Srl ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Luigi Salvoldi inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società US Siracusa Srl ammenda di € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO CARRUBBA (Agente di calciatori), ANTONIO GIULIO AMORE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. US Siracusa Srl) e della Società US SIRACUSA SRL (nota n. 6880/855 pf11-12/AM/ma del 30.3.2012)

II deferimento

Con provvedimento del 30 marzo 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: i signori Antonio Giulio Amore, calciatore della U.S. Siracusa s.r.l., e Sebastiano Carrubba, iscritto nel registro agenti della Figc, il primo per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS in relazione all' art. 29 cc. 1 e 2, NOIF per essersi qualificato calciatore professionista, al momento del conferimento del mandato all'agente Carrubba, pur essendo ancora, invece, un calciatore dilettante; il secondo per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS in relazione all' art. 3 c. 1 e art. 19 cc. 3 e 5 del Regolamento agenti, per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato; la società S.S. Ebolitana 1925 srl a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, CGS, per le condotte ascrivibili al suo su citato tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Signor Sebastiano Carrubba e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Sebastiano Carrubba e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Sebastiano Carrubba, ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda; pena base per la Società US Siracusa Srl ammenda di € (€ diminuita dell'art. 23 € 667.00 1.000.00 mille/00). ai sensi а (€ seicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Antonio Giulio Amore.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Antonio Giulio Amore: 2 giornate di squalifica.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il Sig. Amore, infatti, risulta dagli atti (si veda lettera del 20.2.12 inviata dal Segretario della Commissione agenti) aver effettivamente conferito, in data 5.1.12, un mandato all'agente Sebastiano Carrubba, nullo a causa della mancanza di status professionistico, pur essendo l'Amore, all'epoca, ovviamente ben consapevole di essere ancora un dilettante in quanto "giovane di serie". Tale comportamento integra senz'altro gli estremi della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva e merita dunque di essere sanzionato.

II dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Sebastiano Carrubba ammenda di €3.000,00 (€tremila/00);

per la Società US Siracusa Srl ammenda di €667,00 (€ seicentosessantasette/00).

Infligge al Sig. Antonio Giulio Amore la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

(449) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), e della Società SS EBOLITANA 1925 SRL (nota n. 6977/177 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Giuliano Cicalese, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società S.S. Ebolitana 1925 srl, e la società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l., per rispondere, rispettivamente (così testualmente): il primo "della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.158/A del 29/04/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito della licenza di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.;

la società "per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante".

All'inizio della riunione odierna la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il loro legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale.

indicandone la specie e la misura;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il loro legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per la Società SS Ebolitana 1925 Srl ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Giuliano Cicalese.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e ha richiesto infliggersi la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due). Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

E' documentalmente provata l'inosservanza, da parte della S.S. Ebolitana 1925 s.r.l., del termine del 30 giugno 2011 per il deposito della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

II dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società SS Ebolitana 1925 Srl.

Infligge al Sig. Giuliano Cicalese la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due).

(461) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE KALB (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), VINCENZO ABATE (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl) SALVATORE NASTRI (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), MICHELE MAZZARA (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), VITALY KUKHAR (Calciatore) e della Società SS EBOLITANA 1925 SRL (nota n. 7402/888 pf11-12/AA/ac del 19.4.2012)

Con provvedimento del 19 aprile 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: i signori Kukar Vitaly, calciatore della S.S. Ebolitana 1925 s.r.l., Kaleb Emanuele, Abate Vincenzo, Nastri Salvatore e Mazzara Michele, dirigenti della medesima società, tutti per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, in relazione all' art.10 c. 2, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il primo per aver partecipato con la maglia dell'Ebolitana a 10 diverse gare del campionato nazionale allievi professionisti di 1° e 2° divisione senza averne titolo in quanto, in quel periodo, non risultava tesserato per detta società, tutti gli altri per aver sottoscritto (Kalb una distinta, Mazzara due, Nastri tre, Abate quattro) le distinte di complessive 10 diverse gare in cui si dichiarava, di fatto, la correttezza della posizione di tutti i giocatori partecipanti alle gare, e ciò nonostante il calciatore Kukar non fosse tesserato; la società S.S. Ebolitana 1925 srl a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, CGS, per le condotte ascrivibili ai suoi su citati tesserati.

Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna i Signori Michele Mazzara, Salvatore Nastri e la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite i loro legali presenti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Michele Mazzara, Salvatore Nastri e la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Michele Mazzara, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Salvatore Nastri inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 a mesi 2 (due); pena base per la Società SS Ebolitana 1925 Srl penalizzazione di punti 7 (sette) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva nel campionato allievi di competenza e ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Kukar Vitaly: 6 mesi di squalifica;
- per il Sig. Kaleb Emanuele: 1 mese di inibizione;
- per il Sig. Abate Vincenzo: 4 mesi di inibizione.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il Sig. Kukar, infatti, risulta dagli atti aver effettivamente disputato, fra il settembre 2011e il febbraio 2012, numerose gare del campionato nazionale allievi professionisti di 1° e 2° divisione con la maglia della società Ebolitana 1925 srl, in posizione irregolare a causa della mancanza di status di tesserato della medesima società.

In data 21.2.12, con comunicato ufficiale n. 76, il Giudice Sportivo Nazionale presso il settore giovanile ha inflitto all'Ebolitana la sanzione della perdita della gara disputata il 19.2.12 contro il Barletta Calcio per la posizione irregolare (non tesserato) del calciatore

Kukar. A seguito di ciò, da un ulteriore esame, è emerso il fatto che detto giocatore aveva disputato ben 10 gare con l'Ebolitana senza esserne tesserato. Trattandosi di minore straniero al primo tesseramento in Italia, infatti, la pratica di tesseramento del Kukar era stata sospesa dagli uffici preposti in attesa di documentazione integrativa.

Nessun dubbio si pone poi circa la responsabilità dei dirigenti su citati, colpevoli di avere sottoscritto le varie distinte di gare nelle quali aveva partecipato, senza titolo a causa del detto mancato tesseramento, anche il calciatore Kukar.

Sia il calciatore, infatti, che i dirigenti, anche a non volere credere a un intento sleale e scorretto tenuto di proposito, usando una media diligenza ben avrebbero potuto e dovuto accorgersi della posizione irregolare del Kukar medesimo. La Commissione ritiene congrua, in base alle singole responsabilità accertate l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Michele Mazzara inibizione di giorni 40 (quaranta);

per il Sig. Salvatore Nastri inibizione di mesi 2 (due);

per la Società SS Ebolitana 1925 Srl punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva nel campionato Allievi di competenza e ammenda di €667,00 (€ seicentosessantasette).

Infligge al Sig. Vitaly Kukar la sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica; al Sig. Kalb Emanuele la sanzione di 1 mese di inibizione; al Sig. Abate Vincenzo la sanzione di 3 mesi di inibizione.

(417) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI ANGIELLO (Dirigente della Società US Latina Calcio Srl), e della Società US LATINA CALCIO SRL (nota n. 6556/676 pf11-12/AM/ma del 21.3.2012)

Con provvedimento del 21 marzo 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: il signor Angiello Luigi, direttore generale dell' U.S. Latina Calcio, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, anche in relazione all' art.5 c. 1, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver pubblicamente ingiuriato l'arbitro Sig. Raffaele Losito ed il suo assistente con l'epiteto di "scapocchione" e per averli tacciati di incapacità, con ciò ledendo gravemente il prestigio e la reputazione di persone operanti nell'ambito della FIGC; la società U.S. Latina Calcio srl a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4 e 5, c. 2, CGS, per le condotte ascrivibili al suo su citato tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Signor Luigi Angiello e la Società US Latina Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Luigi Angiello e la Società US Latina Calcio Srl tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Signor Luigi Angiello, inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni

40 (quaranta) di inibizione e € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00) di ammenda; pena base per la Società US Latina Calcio Srl ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 2.680,00 (€ duemilaseicentoottanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Luigi Angiello inibizione di giorni 40 (quaranta) e ammenda di € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00);

per la Società US Latina Calcio Srl ammenda di € 2.680,00 (€ duemilaseicentoottanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete